

Compartecipazione alla spesa sanitaria per ricovero in ambiente residenziale (RSA) di familiare disabile grave. Annotazione alle sentenze del T.A.R. Milano n. 1570/2013 e n. 1571/2013

di Monica Bartimmo

Parole chiave: Regione, servizi sociali, prestazioni di tipo residenziale, disabili gravi, compartecipazione alla spesa, calcolo

Riferimenti normativi: art. 3 comma 2 ter d. Lgs. 18 agosto 1998 n. 109; art. 8 lett. h) L.R. Lombardia 12 marzo 2008 n. 3

Massime:

1. Nella regione Lombardia la quota di compartecipazione alla spesa per prestazioni di tipo residenziale a favore di disabili gravi deve essere determinata con riguardo alla situazione patrimoniale e reddituale del solo assistito ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 3/2008.
2. Avendo la Corte costituzionale nella sentenza n. 296 del 2012 escluso, che il principio di evidenziazione economica del solo assistito contenuto nell'art. 3 comma 2-ter del d.lgs. 109/1998 costituisca un livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell' art. 117 Cost. comma 2 lett. m)., spetta alla Regione legiferare sul regime della compartecipazione alla spesa per prestazioni di tipo residenziale a favore di disabili gravi.

Entrambe le sentenze segnalate affrontano il problema dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione alla spesa socio-sanitaria per il mantenimento in strutture protette di disabili gravi.

La questione, particolarmente spinosa, è stata oggetto di diversi arresti giurisprudenziali originati dal contrasto che si è venuto a creare tra la normativa statale che individua quale parametro per il calcolo della compartecipazione "il patrimonio del solo assistito" (art. 3 comma 2-ter del d.lgs. 109/1998) e la normativa di alcune Regioni che, affermando la propria competenza legislativa in materia, ha compreso nel citato parametro anche il patrimonio del coniuge e dei familiari in linea diretta.

Il problema si è posto anche con riferimento ad alcuni regolamenti comunali che sono intervenuti a disciplinare la materia in modo difforme da quanto disposto in sede nazionale dalla citata norma statale.

Fino alla pronuncia della Corte costituzionale n. 296 del 2012 la giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado era orientata per la diretta applicabilità dell'art. 3 comma 2 ter del D.lgs. n. 109 del 1998, ritenendo che la norma, pur demandando in parte la sua attuazione ad un successivo d.p.c.m., avesse introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito (TAR Milano, III, 17 dicembre 2012 n.

3056; TAR Bari, III, 13 gennaio 2012 n. 169; TAR Brescia, 24 giugno 2011, n. 933; TAR Milano, III, 8 giugno 2011 n. 1424; Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2011, n. 1607 e 21 dicembre 2012 n. 6674; sez. V, sent. 551/2011; in senso contrario si era espresso invece il Consiglio di Stato, sez. III in sede consultiva n. 569/2009).

Nella citata sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto errata l'interpretazione della norma fatta propria dai giudici amministrativi affermandone la non immediata precettività per la mancanza del decreto attuativo che avrebbe dovuto specificarne le modalità di attuazione (i cd. LIVEAS), delimitando il suo campo di applicazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. La Consulta ha altresì negato che la disposizione in esame possa costituire un livello essenziale delle prestazioni ai sensi della lett. m) del comma 2 dell'art. 117 Cost., capace di imporsi trasversalmente alle Regioni nella materia dei "servizi sociali" rientrante nella loro competenza residuale, essendo l'art. 3 del d.lgs. 109/1998 carente proprio nell'indicare le prestazioni da erogare la cui individuazione veniva rimandata ad un successivo atto regolamentare.

Di conseguenza le Regioni sono oggi libere di disciplinare in modo differenziato la medesima situazione, vale a dire l'individuazione dei soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa sociosanitaria nel caso di familiari portatori di handicap grave ricoverati in strutture residenziali (RSA).

Le sentenze che qui si segnalano sono le prime successive alla pronuncia della Corte costituzionale e dimostrano come l'autonomia normativa delle Regioni non corretta da un principio statale di diretta applicazione sia foriera di pesanti disuguaglianze tra i cittadini.

Il T.A.R. Milano, infatti, pur rigettando la tesi della ricorrente che invocava l'esistenza di un principio generale di rilevanza della situazione economica del solo assistito, negato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, ha annullato i provvedimenti con cui il Comune aveva chiesto a genitori di figli disabili gravi ricoverati presso una struttura residenziale una contribuzione al pagamento della retta di degenza. In effetti, l'art. 8 della L.R. Lombardia 12 marzo 2008 n. 3 lett. h) prevede che nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali e semiresidenziali per disabili gravi la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale è determinata con riferimento al solo assistito.

A riguardo va segnalato che di diverso tenore è, invece, l'art. 14 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2008 che con riferimento alla stessa categoria di soggetti, i disabili gravi, prevede che la quota di compartecipazione alla spesa sia calcolata tenendo conto, altresì, della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale proprio nella sentenza n. 296 del 2012 e dalla stessa mandato assolto.

Resta, pertanto, da sperare che il legislatore statale individui al più presto i cd. LIVEAS, rendendo così uniformi su tutto il territorio nazionale i livelli di assistenza sociale.